

Sentenza: 21 giugno 2022, n. 188

Materia: Impiego pubblico – trattamento economico

Parametri invocati: artt. 3, secondo comma, 36 e 53 della Costituzione

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Consiglio di Stato, sez. II

Oggetto: art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).

Estensore nota: Paola Garro

Sintesi:

La legge della Regione Veneto 9 agosto 1988, n. 42 (Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori) ha istituito l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, al cui titolare era attribuita l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, per i consiglieri regionali. Successivamente, con l'art. 7 della legge Regione Veneto n. 13 del 2012, il Consiglio regionale modificava tale previsione, riducendone l'importo e prevedendo che al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettasse il trenta per cento del trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

L'allora titolare in carica dell'Ufficio ha proposto ricorso al TAR Veneto, chiedendo l'annullamento della nota della Segreteria generale del Consiglio con cui gli veniva comunicata la decurtazione del settanta per cento del trattamento economico e di qualsiasi altro atto antecedente, conseguente e connesso ed, in particolare, delle determinazioni stipendiali relative ai mesi di aprile e maggio 2012, nonché, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della richiamata l.r. Veneto n. 13 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost.

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso e, facendo applicazione del principio *tempus regit actum*, ha annullato la suddetta nota ritenendo che la normativa regionale di decurtazione del trattamento economico avrebbe dovuto trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei successivi titolari del predetto Ufficio. Il provvedimento di nomina a titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, invero, è antecedente alla decurtazione del trattamento economico introdotta con l'art. 7 della legge veneta n. 13 del 2012 la quale, peraltro, non ha previsto neanche una espressa disposizione normativa in deroga al divieto di retroattività della legge, di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

Il Consiglio di Stato, sez. II, condividendo le censure della Regione appellante, ritiene che il TAR non abbia correttamente interpretato il principio di irretroattività della legge, poiché la nomina di titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori non avrebbe consolidato, in capo al soggetto investito delle relative funzioni, alcuna pretesa, giuridicamente tutelabile, al mantenimento del medesimo trattamento indennitario stabilito all'atto del conferimento dell'incarico, né lo avrebbe cristallizzato rispetto a sopravvenienze normative che avessero inteso diversamente disciplinare la composizione del trattamento stesso.

Per il rimettente, l'irretroattività sarebbe, infatti, da riferirsi esclusivamente ai rapporti esauriti, mentre, al momento dell'introduzione della legge reg. Veneto n. 13 del 2012, l'incarico del ricorrente era ancora in corso.

Affermato, dunque, di non poter condividere il percorso logico che ha condotto il giudice di prima istanza all'accoglimento del ricorso, il Consiglio di Stato dubita tuttavia della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge veneta che sarebbe innanzitutto lesivo del principio del legittimo affidamento poiché determinerebbe una decurtazione permanente dell'indennità spettante al titolare dell'incarico, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ha ammesso i cd. "tagli lineari" alla duplice condizione della temporaneità e della finalizzazione al contenimento della spesa pubblica. Inoltre, lederebbe anche l'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della proporzionalità e della disparità di trattamento.

Quanto alla proporzionalità, per il rimettente l'art. 7 avrebbe disposto una riduzione del menzionato compenso in misura di ben sette volte superiore a quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2011, è stata prevista l'automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, di tutte le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni alle autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Quanto alla disparità di trattamento, il Consiglio di Stato lamenta che la norma regionale censurata avrebbe imposto la riduzione del compenso del settanta per cento solo per due figure (il Difensore civico e il titolare dell'Ufficio per la protezione e la pubblica tutela dei minori), elemento, questo, che peraltro proverebbe l'inequità a conseguire il dichiarato intento volto al contenimento della spesa pubblica.

Per la Corte la censura è fondata. La riduzione dell'indennità, come risulta anche dai lavori preparatori della legge veneta, è stata prevista per esigenze di contenimento e riorganizzazione della spesa pubblica. Tale misura si inserisce all'interno di un più ampio programma regionale di ridefinizione dei costi degli apparati politici regionali, attuato con la legge Regione Veneto n. 4 del 2012 (Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali); tale normativa tuttavia non ha imposto tagli che si avvicinano a quello previsto dalla norma impugnata. Pertanto, se da un lato la previsione censurata, essendo finalizzata al conseguimento di risparmi, non consente di ravvisare in capo al titolare dell'Ufficio un affidamento sul mantenimento del livello del trattamento economico originariamente riconosciuto, essa tuttavia evidenzia la sproporzione della misura decisa che ha imposto un taglio di ammontare almeno doppio rispetto a quello che ha riguardato i consiglieri veneti e comunque ben sette volte superiore a quanto previsto dal d.l. n. 78 del 2010.

In conclusione, per la Corte, *la norma regionale censurata, praticando una riduzione sproporzionata, trasmoda in una lesione del legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto, che ne determina l'illegittimità costituzionale.*